

Deliberazione della Giunta Regionale 22 luglio 2011, n. 40-2372

Art. 1-sexies del D.L. 239/2003 convertito in Legge 290/2003 e modificato dall'art. 1, comma 26 della Legge 23 agosto 2004, n. 239. Espressione intesa per autorizzazione alla costruzione ed esercizio della Variante all'elettrodotto a 132 kV "San Bernardo-Ivrea" per l'allacciamento in entra-esce della nuova cabina elettrica dell'Enel Distribuzione nel Comune di Ivrea (TO).

A relazione dell'Assessore Giordano:

L'articolo 1, comma 26, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*, a modifica dell'art. 1-sexies del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dispone che *la costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica [...] sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti [...]*.

Con riferimento a tale norma, Terna S.p.a. con istanza n. TEAOTTO/P20090002564 del 5 ottobre 2009 ha presentato al Ministero per lo Sviluppo Economico richiesta di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio della Variante all'elettrodotto a 132 kV “San Bernardo-Ivrea” per l'allacciamento in entra-esce della nuova cabina elettrica dell'Enel Distribuzione nel Comune di Ivrea (TO).

L'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un raccordo in entra-esce dalla linea a 132 kV esistente “San Bernardo –Ivrea” alla nuova Cabina Primaria di Enel distribuzione, peraltro già autorizzata, denominata “IC RFI Ivrea”, necessaria per l'alimentazione elettrica degli impianti delle FS al servizio della ferrovia “Chivasso-Ivrea-Aosta”. Il nuovo assetto elettrico relativo alla linea esistente, così come modificata, diventerà , pertanto, il seguente: “San Bernardo – IC RFI Ivrea-Ivrea”. Il progetto prevede la realizzazione di due nuovi sostegni tronco-piramidali, nelle vicinanze degli attuali, da cui partiranno i raccordi volti a collegare la nuova Stazione elettrica, di lunghezza rispettivamente pari a 130 e 65 metri.

Per quanto riguarda l'aspetto procedimentale relativo al rilascio dell'autorizzazione di cui all'intervento in oggetto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Politiche di Sviluppo del territorio, con nota n. 1120 del 02/02/2010, ha chiesto alla Regione Piemonte – Settore regionale Programmazione Operativa - di esprimersi in relazione all'accertamento di conformità dell'intervento alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, previsto ai sensi del D.P.R. 383/94 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale”.

Successivamente, in data 22/11/2010 si è svolta la Conferenza dei servizi, presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del DL 239/2003, per l'autorizzazione dell'intervento in oggetto, a cui ha fatto seguito la trasmissione del verbale con nota n. 0022245 del 23/11/2010.

Nell'ambito di tale Conferenza, secondo quanto sintetizzato nel verbale trasmesso dal Ministero, sono emersi pareri sostanzialmente positivi unitamente alla seguente osservazione:

- i Sig.ri Gauna Massimo e Maria Grazia Bagnod, in nome e per conto della Società Cascina Allas, richiedono che l'apposizione del vincolo apposto ai terreni non pregiudichi l'uso agricolo degli stessi e che le servitù di elettrodotto non limiti le attività aziendali. Viene altresì richiesto che il ripristino dei suoli, a seguito delle attività di cantiere, venga effettuato con terreni con composizione simile all'attuale e non con terreni non idonei.

La Società proponente ha controdedotto con una nota TEAOTTO/P20100001488 del 23/06/2010 con la quale afferma che il vincolo di servitù non precluderà l'utilizzo a fini agricoli dei terreni interessati dal progetto, e che il ripristino dei terreni soggetti agli scavi avverrà nel rispetto delle attuali composizioni degli strati.

In attuazione delle DGR n. 4 – 2195 del 20 febbraio 2006 e n. 54 – 1625 del 28 febbraio 2011, in materia di procedure per l'espressione dell'intesa regionale nei procedimenti autorizzativi di elettrodotti della rete di trasmissione nazionale, la Direzione Innovazione, Ricerca e Università – Settore Politiche energetiche, investita del ruolo di coordinamento, ha proceduto alla convocazione di una Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 23 della L.r. n. 7/2005, ai fini di effettuare una verifica circa la sussistenza di elementi ostativi al rilascio dell'intesa regionale.

Nel corso dei lavori della citata Conferenza dei servizi, svoltasi in data 1 luglio 2011, dopo l'illustrazione delle caratteristiche salienti del progetto e una prima valutazione delle potenziali criticità ad esso correlate, si è preso atto del contributo del Rappresentante del Settore Tecnico Opere Pubbliche, il quale rileva come non vi siano elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento.

Inoltre, nel corso della stessa Conferenza dei Servizi, si è dato atto dei seguenti contributi pervenuti:

- il Centro Tematico Radiazioni dell'Arpa, con nota n. 0063039/SC21 del 28.06.2011 rileva come non vi siano problemi in ordine all'esposizione dei ricettori presenti ai campi elettrici e magnetici. Evidenzia altresì come sia stato ricalcolato il valore della DpA in corrispondenza dei cambi di direzione della linea in esame, che, pur risultando superiore a quello dichiarato, non pare comportare alcun problema ai ricettori presenti;

- il Settore regionale decentrato OO.PP e Difesa assetto idrogeologico di Torino, con nota n. 48447 del 20/06/2011, evidenzia come l'area di progetto non sia interessata da corsi d'acqua che richiedano l'esercizio della competenza del Settore;

- il Settore regionale Programmazione Operativa con nota n. del 24377 del 30.06.2011 verifica la difformità dell'intervento rispetto allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Ivrea (TO), esprimendosi con parere favorevole in merito al progetto, condizionatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. gli strumenti urbanistici del Comune interessato dovranno essere adeguati con l'individuazione sulle tavole di piano del tracciato dell'elettrodotto approvato, comprensivo delle fasce di rispetto, anche al fine dell'approvazione del vincolo urbanistico, come previsto dalle leggi in materie espropriativa. Copia degli aggiornamenti cartografici dei piani urbanistici sopra citati dovrà esser trasmessa al settore scrivente a cura del Comune di Ivrea (TO);

2. dovrà altresì essere accertata l'assenza di eventuali vincoli di uso civico gravanti sui mappali interessati dell'intervento in oggetto;

- il Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del paesaggio, con nota del 23613 del 23 giugno 2011 prende atto che negli elaborati tecnico-progettuali, e in particolare nella relazione Paesaggistica, il proponente dichiara la non interferenza del progetto con aree sottoposte a vincolo di tutela paesaggistica. Il Settore, pur tuttavia, raccomanda una verifica supplementare da parte del Comune di Ivrea;

Infine, a conclusione dell'istruttoria effettuata, sono state individuate alcune raccomandazioni da attuare durante la fase di realizzazione dell'opera, ritenendo prioritari gli interventi volti a minimizzare gli impatti potenziali derivanti dalla fase di cantiere relativamente alle componenti acque superficiali e sotterranee, rumore e vibrazioni, qualità dell'aria, paesaggio, e segnatamente:

per la componente delle acque superficiali e sotterranee

- per l'intera durata dei lavori, si raccomanda che vengano adottate sotto la diretta responsabilità dell'Impresa tutte le precauzioni e gli interventi necessari ad assicurare la tutela dall'inquinamento da parte dei reflui originati, direttamente ed indirettamente, dalle attività di cantiere. In particolare, al fine di limitare i rischi di inquinamento delle falde e dei corsi d'acqua, dovranno adottarsi accorgimenti in ordine all'effettuazione dei rifornimenti di carburante e lubrificanti ai mezzi meccanici su pavimentazione impermeabile, nonché al controllo giornaliero dei circuiti oleodinamici dei mezzi operativi;

per la componente della qualità dell'aria

- per l'intera durata dei lavori, con riferimento alla produzione di emissioni di polveri e di inquinanti gassosi nelle operazioni di scavo provenienti dalle macchine operatrici, si raccomanda l'utilizzo di mezzi d'opera in perfetto stato manutentivo, nonché l'utilizzo di veicoli dotati di apposito sistema di copertura del carico, nel caso di trasporto di inerti polverulenti. Si raccomanda, in ultimo, di garantire che le aree di cantiere non pavimentate, le vie di transito e di accesso e gli eventuali stoccaggi di materiali inerti e pulverulenti siano mantenuti con un costante grado di umidità per evitare il sollevamento di polveri;

per la gestione degli inerti

- si prescrive che il terreno agrario derivante dalle operazioni di scotico venga adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, e conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche. Il terreno di scotico dovrà essere utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi, posizionando gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere secondo la loro successione originaria. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno. Si raccomanda uno smaltimento differenziato delle macerie derivanti dalla demolizione del tratto di linea esistente interessato dal progetto;

per il rumore e le vibrazioni

- in considerazione del fatto che, in alcuni tratti, i lavori di posa dell'elettrodotto sono in prossimità di recettori, si raccomanda di regolamentare le attività di cantiere, al fine di minimizzare l'impatto acustico;

per la componente paesaggistica e i ripristini

- si prescrive che i basamenti in calcestruzzo per l'ancoraggio dei nuovi tralicci in acciaio siano interrati il più possibile e, per quanto tecnicamente fattibile, adeguatamente ricoperti e livellati con il materiale di risulta degli scavi;

- si prescrive che le superfici interessate dai lavori e le zone di cantiere siano oggetto di pronto ed accurato ripristino tipologico e vegetativo al fine di assicurare un corretto raccordo ed inserimento delle nuove opere in progetto con il contesto considerato;
- si prescrive inoltre che le aree agricole interessate dagli interventi di realizzazione dei nuovi sostegni e di smantellamento di quelli esistenti vengano ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie. Il proponente dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino;
- si prescrive infine che, al termine dei lavori, i cantieri vengano tempestivamente smantellati e venga effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

Pertanto, in considerazione del fatto che l'intervento in progetto permette l'alimentazione della nuova Cabina Primaria di ENEL Distribuzione necessaria funzionamento degli impianti FS al servizio della ferrovia Chivasso-Ivrea-Aosta, nonché risulta di limitato impatto e, in ultimo, non assoggettato a VIA secondo la normativa statale e regionale;

in considerazione del fatto che l'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo Economico costituisce variante allo strumento urbanistico vigente;

ritenuta la necessità di prevedere l'osservanza di alcune prescrizioni e raccomandazioni, come precedentemente illustrato;

vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;

visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

visto il D.P.R. 27 dicembre 2004, n. 330;

vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36;

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7;

vista la D.G.R. n. 4-2195 del 20 febbraio 2006;

vista la D.G.R. n. 54-1625 del 28 febbraio 2011;

la Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere l'intesa di cui all'art. 1-sexies del decreto legge n. 239/2003, convertito in legge 290/2003 e infine modificato dalla legge 239/2004, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, prevista dalle stesse disposizioni, inerente all'istanza di cui alla premessa, presentata dalla Terna S.p.A. ed avente ad oggetto la Variante all'elettrodotto 132 kV T.564 "San Bernardo-Ivrea" per l'allacciamento in entra-esce della nuova cabina elettrica dell'Enel Distribuzione nel Comune di Ivrea (TO).

- di dare atto che l'autorizzazione unica del Ministero per lo Sviluppo Economico costituisce variante allo strumento urbanistico vigente;
- di stabilire che l'intesa è vincolata al rispetto:
 1. delle prescrizioni illustrate in premessa, da richiamarsi espressamente nel dispositivo del decreto di autorizzazione del Ministero per lo Sviluppo Economico;
 2. dei livelli di portata di energia elettrica, dichiarati nella relazione progettuale, atti a garantire il mantenimento dell'obiettivo di qualità per l'inquinamento elettromagnetico, di cui al DPCM 8 luglio 2003;
 3. dell'impegno da parte del proponente a fornire i dati informatici relativi al tracciato della variante realizzata, ai fini dell'aggiornamento del catasto regionale delle linee elettriche;
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero delle Infrastrutture per i successivi adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza al Comune di Ivrea e alla società Terna S.p.A..

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12/10/2010.

(omissis)